

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 132/2004

OGGETTO: Mobilità d'ufficio e sospensione del periodo di disponibilità. Attuazione della legge 27 luglio 2004, n. 186.

L'anno **duemilaquattro** addì **14** del mese di **settembre** alle ore **10.55** e **seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • SUSTA <i>Avv. Gianluca</i> • ALBERTI <i>Prof. Piergiorgio</i> • CARLINO <i>Dott. Carmelo</i> • DEL VILLANO <i>Dott. Giuseppe</i> • DI BELLO <i>Dott.ssa Rossana</i> • MAGGIORE <i>Dott. Giuseppe</i> • PAOLINI <i>Dott. Carlo</i> • SAFFIOTI <i>Dott. Carlo</i> • TALARICO <i>Dott. Carmine</i> | <p style="text-align: center;"><i>Presidente</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Vicepresidente</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Consigliere</i></p> |
|--|---|

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Avv. Gianluca Susta.**

Sono presenti alla seduta il **Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Rodolfo Leone**, la **Dott.ssa Enrica Spicaglia** e il **Dott. Alessandro Garzon.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della **dott.ssa A. Barnaba.**

DELIBERAZIONE N. 132 DEL 14 SETTEMBRE 2004

Oggetto: Mobilità d'ufficio e sospensione del periodo di disponibilità. Attuazione della legge 27 luglio 2004, n. 186.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il combinato disposto dell'art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 19, comma 15, del d.P.R. n. 465/1997 ai sensi dei quali il segretario non confermato, revocato, o comunque privo di incarico, è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni, decorsi i quali senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede, è cancellato dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso altre pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 3-ter, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, il quale ha stabilito che *"In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica."*;

Visto il comma 2 del suddetto articolo, ai sensi del quale *"Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni."*;

Richiamati gli artt. 33 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano le procedure che le pubbliche amministrazioni sono tenute a osservare ogni qual volta rilevino eccedenze di personale;

Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per mezzo del Dipartimento della Funzione Pubblica ha già adottato i provvedimenti di assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni nei confronti di tutti coloro per i quali era decorso il quadriennio della disponibilità nel corso del 2002, di cui tuttavia, allo stato, non è pervenuta alcuna attestazione relativa alla presa di servizio;

Preso atto che, per *“i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002 non ricollocati presso altre amministrazioni”*, il rapporto di lavoro con questa Agenzia dovrà intendersi risolto *ope legis* a decorrere dal 1° gennaio 2005, con conseguente cancellazione dall'Albo ed interruzione di ogni trattamento stipendiale;

Considerato che questa Agenzia, una volta conclusa la procedura di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, è tenuta a procedere al collocamento in mobilità d'ufficio, per la durata di ventiquattro mesi, dei segretari il cui quadriennio di disponibilità sia scaduto a decorrere dal 2003, con la sospensione delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro e la corresponsione di un'indennità pari all'80% del trattamento stipendiale;

Visto l'art. 12 del d.P.R. n. 465/1997 ai sensi del quale *“Durante il periodo in cui il segretario è collocato in aspettativa per maternità, mandato elettorale o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso”*;

Visto il comma 2-bis dell'art. 101 del D.Lgs. n. 267/2000 (aggiunto dall'art.3 *quater* della legge n. 186/2004) ai sensi del quale *“Durante il periodo in cui il segretario comunale e provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso”*.

Preso atto che la predetta disposizione normativa produce i suoi effetti a decorrere dal 29 luglio 2004, data di entrata in vigore della legge n. 186/2004;

Ritenuto che nell'ambito della locuzione *“altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche”* siano da ricomprendere anche i segretari utilizzati ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.P.R. n. 465/1997;

Considerato che, per i segretari in disponibilità che svolgono supplenze e reggenze, il legislatore non ha espressamente stabilito, per il periodo dell'incarico da essi svolto, alcuna sospensione del termine in argomento, e che, tuttavia, la lettera della norma suggerisce di acquisire sul punto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Interno;

Udito l'intervento del Consigliere Saffioti il quale annuncia il suo voto contrario, motivandolo col fatto che in primo luogo, una deliberazione di questo contenuto non può essere adottata senza una previa contrattazione, o almeno un confronto, con le OO.SS., pena un inevitabile, ulteriore scadimento delle relazioni sindacali tenute da questa Agenzia, con le relative conseguenze; in secondo luogo l'interruzione della disponibilità - per i segretari in tale posizione che vengano utilizzati per reggenze e supplenze - non può essere posta in dubbio, non foss'altro per l'evidente effetto incentivante con conseguente

diminuzione del peso finanziario sostenuto dall'Agenzia per il pagamento delle retribuzioni ai segretari in disponibilità, del resto il servizio di supplenza e/o reggenza è previsto normativamente come priorità dall'articolo 19 del d.P.R. 465/97; e in terzo luogo non si può non rilevare che risultano assenti i Consiglieri Carlino e Paolini, espressione di una delle due liste di categoria che hanno eletto i propri rappresentanti in Consiglio: ragioni di forte opportunità inducono a ritenere necessario il dare la possibilità anche a tali Consiglieri di valutare se deliberare su questo punto così delicato;

A maggioranza dei voti, con il voto contrario del Consigliere Saffiotti:

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che, per i segretari comunali e provinciali per i quali sia decorso il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, che al 31 dicembre 2004 non siano stati ricollocati, e non abbiano assunto servizio, presso altre amministrazioni, il rapporto di lavoro con questa Agenzia sarà risolto *ope legis* a decorrere dal 1° gennaio 2005, con conseguente cancellazione dall'Albo ed interruzione di ogni trattamento stipendiale, come previsto dalla legge n. 186/2004.
- 2) Di attivare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure della mobilità d'ufficio nei confronti di tutti i segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dal 2003, sia scaduto il termine di cui all'art. 19, comma 15, del d.P.R. n. 465/1997.
- 3) Di dare atto che, una volta concluse le procedure di cui sopra, si procederà al collocamento in mobilità d'ufficio per la durata di ventiquattro mesi dei segretari di cui al punto 2), con la sospensione delle obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro e la corresponsione di un'indennità pari all'80% del trattamento stipendiale.
- 4) Di prendere atto che, a decorrere dal 29 luglio 2004, il termine di quattro anni di cui all'art. 19, comma 15 del d.P.R. n. 465/1997 resterà sospeso per tutti i segretari che si trovino nelle posizioni di cui all'art. 101, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 267/2000 per come in premessa.
- 5) Di chiedere, in assenza di espressa previsione normativa in merito alla sospensione del quadriennio della disponibilità per i segretari che svolgono incarichi di supplenza e reggenza, il parere in merito al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Interno.
- 6) Di incaricare il Direttore Generale dell'Agenzia ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla procedura *de qua*.
- 7) Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione

Pubblica, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ANCI, all'UPI, alle OO.SS. di categoria e al Comitato Permanente delle Pari Opportunità dell'Agenzia.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE